

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 79

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **CAPPIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Modifiche ed integrazioni della legge 14 aprile 1982, n. 164,
concernente norme in materia di rettificazione di attribu-
zione di sesso

ONOREVOLI SENATORI. – Presento oggi al Senato questo disegno di legge, già proposto, nella passata legislatura, alla Camera dei deputati, augurandomi che in questo ramo del Parlamento possa essere presto esaminato, vista l'importanza dell'argomento.

La legge 14 aprile 1982, n. 164, che detta norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, può certamente considerarsi fondamentale per la soluzione di alcuni aspetti importanti della difficile condizione esistenziale dei transessuali, di coloro cioè che, mediante un trattamento medico-chirurgico, hanno modificato i loro caratteri sessuali esterni, adeguandoli alla loro condizione psichica.

Tuttavia non si è ancora giunti alla piena parità della condizione dei transessuali rispetto a quella degli altri cittadini, soprattutto per quanto concerne la vita quotidiana, relativamente ad alcuni aspetti che incidono drammaticamente sugli individui, sia sul piano psicologico – e si sa infatti quanto interventi medico-chirurgici quali quelli in questione coinvolgano non solo l'aspetto estetico della persona ma anche e soprattutto la sua psiche – sia per quanto concerne la vita di relazione.

Accade infatti ad esempio che, in occasione di fermo da parte delle forze dell'ordine, i transessuali vengano identificati attraverso i dati computerizzati forniti dal centro elaborazione dati presso il dipartimento

della pubblica sicurezza. Tali dati sono archiviati però sotto il nome originale dell'individuo fermato e non sotto il nuovo nome attribuito sulla base della rettificazione di attribuzione di sesso.

Le conseguenze di tale situazione sono facilmente immaginabili: è accaduto che in caso di arresto e nonostante i documenti d'identità femminile, transessuali operate venissero condotte in carceri maschili e, inermi, sottoposte a vessazioni e insulti. È prassi usuale che pattuglie della polizia e dei carabinieri fermino per l'identificazione le transessuali, chiedendo l'identità sessuale precedente alla rettificazione di attribuzione di sesso. La procedura per la revoca della diffida risulta particolarmente lenta, impedendo o rendendo comunque estremamente difficili il reinserimento e opportunità concrete di lavoro.

Per evitare che si producano gli inconvenienti come quelli sopra riportati, con l'articolo 1 si propone che il Ministro dell'interno, avuta notizia della sentenza che accoglie la domanda di rettificazione, provveda ad ordinare la distruzione dei fascicoli relativi alla persona che ha ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso ed il conseguente nuovo nome.

Qualsiasi documentazione relativa a reati per cui siano indiziate persone che hanno ottenuto la rettificazione dovrà essere inserita in un fascicolo intestato al nuovo nome attribuito in conseguenza della rettificazione; tale fascicolo sarà tenuto in un archivio riservato e i dati in esso contenuti non saranno inseriti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

Con l'articolo 2 si propone di mettere riparo ad una incongruenza, quella per cui il trattamento medico-chirurgico previsto e disciplinato dalla legge n. 164 del 1982 non è, ad oggi, tra quelli autorizzati e perciò posti a carico del servizio sanitario nazionale.

Non può negarsi che un tale intervento, con le relative, necessarie e preliminari consulenze e cure, sia, per il suo carattere di importanza, in tutto comparabile ad altri normalmente garantiti nella loro gratuità dal servizio sanitario nazionale.

Con queste norme si vuole, in conclusione, ottenere che, anche per aspetti che possono apparire di scarso rilievo ma sono invece gravissimi nell'esperienza di ogni giorno, la condizione del transessuale sia equiparata a quella degli altri cittadini.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 5 della legge 14 aprile 1982, n. 164, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Il Ministro dell'interno deve provvedere alla distruzione dei fascicoli relativi alle persone che hanno ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso e il nuovo nome dallo stato civile.

2. La documentazione relativa a reati per cui siano indiziate o imputate le persone che hanno ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso deve essere inserita in un fascicolo intestato alla singola persona con l'indicazione esclusiva della nuova identità, tenuta in un archivio riservato e non inserita negli archivi magnetici del centro elaborazione dati presso il dipartimento della pubblica sicurezza».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 14 aprile 1982, n. 164, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Il servizio sanitario nazionale attraverso le unità sanitarie locali garantisce la gratuità sia dell'intervento di adeguamento dei caratteri sessuali sia delle perizie mediche, delle consulenze psicologiche e delle cure preliminari e preventive al trattamento medico-chirurgico, equiparandolo agli interventi di chirurgia e non a quelli di chirurgia estetica».

Art. 3.

1. All'articolo 2 della legge 14 aprile 1982, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Della sentenza viene data notizia al Ministro dell'interno per le incombenze di cui all'articolo 5-bis».